

RISCOSSO IL 70% DEI CONTRIBUTI ENPAV

# La prescrizione dei crediti contributivi

Allo studio dell'Ente un progetto di convenzione con l'Agenzia delle Entrate per consentire alle Casse di accedere rapidamente ai dati reddituali degli iscritti.

a cura della Direzione Contributi

**C**on la recentissima sentenza n. 4107/12, depositata il 14 marzo u.s., la quinta sezione civile della Corte di Cassazione ha chiarito quale sia il termine da cui decorre la possibilità per le Casse di azionare i crediti contributivi.

Si è, infatti, ribadito l'orientamento prevalente in giurisprudenza, secondo cui il termine prescrizione della azione deve esser fatto risalire all'invio della comunicazione reddituale alle Casse da parte degli iscritti, senza possibilità di farlo avanzare sino all'eventuale accertamento di un maggior reddito rispetto a quello dichiarato.

Nello specifico, la Suprema Corte ha respinto il ricorso presentato dalla Cassa Forense, che aveva impugnato la decisione della Corte d'Appello di Milano sulla controversia con un iscritto, il quale aveva dichiarato, nella comunicazione alla Cassa, un reddito imponibile minore di quello effettivo.

Il principio generale prevede che la prescrizione contributiva sia decennale, ma l'art. 3, comma 9 lettera a) della Legge 335/1995, ha abbreviato a 5 anni il termine prescrizione dei crediti contributivi degli Enti previdenziali.

L'Ente di previdenza forense sosteneva che la prescrizione dei crediti contributivi dovesse ritenersi sospesa in caso di dichiarazioni difformi rispetto a quelli dichiarati al Fisco e iniziasse a decorrere dal momento in cui la Cassa creditrice veniva a conoscenza del maggior reddito non dichiarato.

Tale interpretazione sembrava trovare conforto nell'art. 2941 del Codice Civile, che prevede la sospensione della prescrizione tra le parti quando il debitore "...ha dolosamente occultato l'esistenza del debito (...) finché il dolo non sia stato scoperto".

Ma la Suprema Corte ha richiamato la normativa di riferimento (Legge 576/1980 "Riforma del sistema previdenziale forense", articoli 17 e 23), che fissa il termine di decorrenza sempre e inevitabilmente alla data di invio della comunicazione annuale. Il termine di prescrizione parte, quindi, dal momento dell'invio della comunicazione da parte dell'iscritto.

"Fissarlo dal diverso termine in cui la Cassa viene a conoscenza dei maggiori redditi - scrive il relatore della motivazione - introdurrebbe nell'ordinamento una pericolosa incertezza e un indubbio margine di arbitrio sui tempi dei controlli".

Di contro, la Cassa Forense ha rap-

presentato l'effettiva difficoltà, o quasi impossibilità materiale, di verificare, entro breve tempo, la congruità di tutte le comunicazioni degli iscritti incrociandole con i documenti fiscali.

Ma già nella sentenza 9113/07, gli ermellini avevano evidenziato che "la giurisprudenza di questa Corte ha più volte affermato che l'operatività della causa di sospensione della prescrizione di cui all'art. 2491 del Codice Civile, n°8, ricorre quando sia posto in essere dal debitore un comportamento tale da comportare per il creditore una vera e propria impossibilità di agire, e non una mera difficoltà di accertamento del credito".

Avendo quindi la Cassa la possibilità oggettiva di incrociare i dati dichiarati dall'iscritto con quelli dell'Agenzia delle Entrate, viene quindi a cadere il presupposto di applicazione dell'articolo.

Vero è che, troppo spesso, le Casse devono fare i conti con la lentezza burocratica dell'Agenzia delle Entrate.

La sentenza della Cassazione è, in realtà, in linea con quanto previsto dal Regolamento di attuazione dell'Enpav che, all'articolo 14, 2° comma (Prescrizione dei contributi), prevede che "Per i contributi, gli accessori e le sanzioni,

*dovuti ai sensi del presente Regolamento, la prescrizione decorre dalla data di trasmissione all'Ente, da parte dell'obligato, della dichiarazione (...)*”.

Per la Cassa dei veterinari, quindi, si tratta di una conferma della correttezza della propria disciplina normativa.

I controlli effettuati dall'Enpav sulla veridicità delle dichiarazioni effettuate dagli iscritti sono, del resto, puntuali e le sanzioni per eventuali falsificazioni chiaramente segnalate. Occorre specificare che la disciplina in esame, valevole per Cassa Forense come per l'Enpav, contiene chiara la distinzione tra “comunicazione omessa” e “comunicazione non conforme al vero” e consente quindi di riferire solo alla prima ipotesi di esclusione del decorso del termine prescrizione.

All'articolo 19, 5° comma, (Comunicazioni obbligatorie all'Ente - Sanzioni - Controlli), si specifica che *“la ritardata, omessa o infedele comunicazione (...) comporta la sanzione nel primo caso pari al 10% del contributo soggettivo eccedente dovuto dal contribuente, ridotta al 5% se la dichiarazione viene presentata entro 45 giorni dalla scadenza del termine; nel secondo caso pari al 20% del contributo soggettivo eccedente dovuto dal contribuente e nel terzo caso pari al 100% del contributo evaso, ridotta al 30% in caso di adesione all'accertamento compiuto dall'Ente”*.

Inoltre, l'Ente si avvale di uno specifico Organismo Consultivo dedicato agli accertamenti fiscali, il cui operato permette un controllo rapido e preciso sulle dichiarazioni degli iscritti.

A fine 2011, l'esame dei risultati relativi agli accertamenti compiuti

con l'ausilio dell'Organismo riguardanti i Modelli 1 dal 2001 al 2005, ha rilevato che, per quanto riguarda il totale degli accertamenti effettuati nel quinquennio, è stato riscosso circa il 70% (ossia € 875.797,00) di quanto richiesto (€ 1.177.544,00). I contributi non ancora recuperati sono oggetto dell'attività di recupero crediti compiuta dall'Ente.

Dai dati risulta evidente l'importanza, per l'Ente, di un controllo puntuale ed efficace per il recupero di quanto dovuto, nel rispetto anche dei Medici Veterinari in regola.

Non a caso è allo studio un progetto di Convenzione tra le Casse previdenziali e l'Agenzia delle Entrate al fine di disciplinare le modalità procedurali e tecniche per consentire ad ogni Ente di accedere rapidamente ai dati reddituali dei propri iscritti. Tra le modalità di messa a disposizione delle informazioni fiscali vi è anche allo studio la possibilità di uno stabile collegamento “on line” con l'Anagrafe Tributaria che consentirebbe l'acquisizione dei dati in tempo reale, superando, quindi, qualsiasi eventuale problema di prescrizione. ●

#### CHIESTA LA MODIFICA DEL DECRETO FISCALE

## Non ricominciamo con l'elenco Istat

**Nel decreto fiscale rispunta un'insidia. Un articolo richiama il famigerato elenco Istat.**

**L**e casse di previdenza dei professionisti hanno chiesto la modifica del decreto fiscale (decreto legge n. 16/2012) che rispolvera l'elenco Istat in cui sono inserite centinaia di amministrazioni pubbliche soggette a vincoli di spesa per non alterare il quadro della finanza pubblica. Ma le Casse, si sa, sono privatizzate e non incidono sui conti dello Stato. L'Adepp si fa forte di due vittorie presso il Tar del Lazio, due sentenze che hanno escluso le casse dall'elenco Istat e, per voce del presidente Andrea Camporese, l'Associazione delle casse previdenziali ha già messo le mani avanti: “Ci sono normative specifiche che tutelano la nostra autonomia. Chiederemo uno specifico chiarimento”. Dubbi sono

stati espressi per iscritto al Governo anche dall'ufficio Bilancio del Senato: «Andrebbe chiarito l'ambito applicativo della norma, in quanto la definizione “in materia di finanza pubblica” appare essere di contenuto generico e potrebbe dare luogo a dubbi interpretativi rispetto alle tipologie di disposizioni che, trattando di finanza pubblica, devono essere applicate agli enti e soggetti interessati». È proprio il concetto esteso di “finanza pubblica” che viene criticato. Il Tar ha stabilito che è illegittimo l'inserimento in quell'elenco e se il provvedimento verrà confermato dal Consiglio di Stato le Casse saranno più tranquille. E più forti nella trattativa con il Ministro Fornero sulla stabilità a 50 anni. ●